

STATUTO

Progetto Qloud Scuola ETS

ART. 1

Denominazione, sede e durata

E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore" o "CTS") e, in quanto compatibile, del *Codice civile* e relative disposizioni di attuazione, l'Associazione avente la seguente *denominazione*: "**Progetto Qloud Scuola ETS**", da ora in avanti denominata "*Associazione*", con *sede legale* in Piazza della Repubblica 19 a Milano e con *durata illimitata*; le variazioni di indirizzo non richiedono modifiche dello Statuto e il Consiglio Direttivo può deliberare in merito alla costituzione di sedi operative. *L'acronimo ETS sarà utilizzato solo a partire dall'effettiva assunzione della qualifica da parte dell'Ente.*

ART. 2

Scopo, finalità e attività

L'Associazione *non ha scopo di lucro* e persegue *finalità* civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti *attività* di interesse generale, in *forma* di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi secondo l'elenco attività del Comma 1 dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 Codice del Terzo settore ed in particolare:

lettera d) *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*

lettera f) *interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;*

lettera g) *formazione universitaria e post-universitaria;*

lettera h) *ricerca scientifica di particolare interesse sociale;*

lettera i) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*

lettera l) *formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.*

L'Associazione ha come scopo *la promozione e la diffusione della lettura attraverso metodi e strumenti innovativi* ed è in questo ambito che svolgerà le attività sopra citate. Per raggiungere questo obiettivo l'Associazione:

A) promuove e sostiene concretamente la nascita e l'attività delle biblioteche scolastiche, nella consapevolezza che la crescita e lo sviluppo della società hanno come requisito fondamentale la conoscenza ed il sapere ottenuti attraverso il libro e la lettura, a cui è necessario accedere attraverso la biblioteca scolastica, non solo per lo studio, ma anche come complemento alla didattica e come luogo di conoscenza;

B) diffonde gratuitamente in tutte le scuole italiane la Piattaforma Digitale Qloud scuola creata dai soci fondatori Gianluca Maggi e Gabriele Nuttini e da loro ceduta all'Associazione; si tratta di un'innovativa piattaforma open source in modalità cloud per la gestione, la pubblicazione in

internet e la condivisione in rete della biblioteca scolastica che l'Associazione intende continuare a sviluppare e mantenere, curandosi dei singoli aderenti e anche della community nazionale nel suo complesso, facendola crescere, articolare ed evolvere;

C) forma professionalmente i docenti e gli insegnanti all'uso ed alla promozione della biblioteca scolastica da parte degli alunni e degli studenti, secondo le più innovative concezioni e tendenze della *library and information science* nazionali e internazionali per la diffusione della lettura, coinvolgendo anche i genitori ed i soggetti istituzionali nel territorio per riallacciare alleanze educative, culturali e formative nel contesto sociale;

D) forma ed educa alla lettura, al libro ed alla biblioteca, anche digitale, gli studenti e gli alunni delle scuole di ogni ordine, grado e titolarità, attraverso conferenze, progetti e seminari per diffondere il significato ed il valore della conoscenza e del sapere nel mondo contemporaneo digitale, unico argine alla credulità, alle false conoscenze (*fake news*) ed al mancato rispetto dei dati personali oggi dilaganti nel WEB e nei social network; l'Associazione intende svolgere queste attività di *data literacy* e di *information literacy* anche nell'ambito dei percorsi curricolari ed extracurricolari degli studenti, dei PCTO, dell'ASL e di ogni altra forma di attività educativa, didattica e formativa prevista dal ministero competente;

E) cerca alleanze nel mondo dell'editoria e della filiera del libro, ma anche nelle istituzioni, nelle amministrazioni e nei ministeri, per promuovere con maggior forza le biblioteche e la lettura e per raccogliere donazioni, anche in forma materiale, come ad esempio donazioni di libri e di altri materiali editoriali da diffondere nelle scuole italiane con metodi di raccolta e ridistribuzione innovativi e premiali, anche di tipo digitale;

F) partecipa a bandi di progetto e di finanziamento a carattere locale, regionale, nazionale ed internazionale, da sola o in partenariato con altri Enti, Istituzioni, Amministrazioni e con soggetti pubblici e privati, al fine di promuovere la lettura ed il libro attraverso la biblioteca;

G) svolge direttamente attività di ricerca, formazione e di sviluppo, anche collaborando con Università, Istituzioni ed Enti Nazionali ed Internazionali, promuovendo lo studio, la ricerca e l'innovazione nel campo della promozione della lettura, del libro e della biblioteca; effettua direttamente e promuove la ricerca, lo sviluppo e la formazione in materia di informatica umanistica, metadati, open data, linked open data, open access, Creative Commons e open source, anche cercando alleanze con i soggetti nazionali e internazionali coinvolti in questi settori.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - *attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, anche con metodi innovativi e strumenti digitali per il crowdfunding e il fundraising* - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato. Possono aderire all'Associazione *persone fisiche* ed *enti* che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la propria opera, con le proprie competenze e conoscenze. Chi intende essere *ammesso* come associato (persona fisica o rappresentante di ente) dovrà presentare al *Consiglio Direttivo* una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il *Consiglio Direttivo* delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del *Consiglio Direttivo*, nel libro degli associati. Il *Consiglio Direttivo* deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal *Consiglio Direttivo*, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione. Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 del CTS.

ART. 4

Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività dell'Associazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'*obbligazione* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5

Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per *morte*, *recesso* o *esclusione*. L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione. L'associato può essere *escluso* dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al *Consiglio Direttivo*, il quale dovrà adottare una

apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima. I *diritti di partecipazione* all'Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6

Organi

Sono *organi* dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Comitato Scientifico
- l'Organo di Controllo.

ART. 7

Assemblea

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha *un voto*. Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili. La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda (non nello stesso giorno) convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio del rendiconto per cassa che, a norma del comma 2, art. 17 CTS, è predisposto se nell'esercizio annuale ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate, sono inferiori a 220.000,00 euro. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, quando necessario, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il *bilancio di esercizio*;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulla *esclusione degli associati*;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'Associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle

deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno voto. Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo *scioglimento dell'Associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 **Consiglio Direttivo**

Il *Consiglio Direttivo* è l'organo di amministrazione dell'Associazione è eletto dall'Assemblea ed *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione. Rientra nella sfera di competenza del *Consiglio Direttivo* tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- eleggere il Presidente scegliendolo tra i propri membri;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- nominare i Soci Onorari scelti tra professionisti, docenti e personalità di chiara fama del settore in cui opera l'Associazione ;
- eleggere il *Comitato Scientifico* scegliendolo tra i soci fondatori ed i soci onorari.

Il *Consiglio Direttivo* è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 3 anni e sono *rieleggibili* per 5 mandati. La *maggioranza* dei Consiglieri è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Il *Consiglio Direttivo* è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti. Le *deliberazioni* del *Consiglio Direttivo* sono assunte a maggioranza dei presenti. I Consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il *potere di rappresentanza* attribuito ai Consiglieri è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 **Presidente**

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è *eletto* dal *Consiglio Direttivo* tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente *dura in carica* quanto il *Consiglio Direttivo* e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dal *Consiglio Direttivo*, con la maggioranza dei presenti. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il *Consiglio Direttivo*, svolge l'ordinaria

amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Ha facoltà di nominare un associato come Tesoriere per coadiuvarlo nelle funzioni contabili.

ART. 10

Comitato Scientifico

E' l'organo permanente di indirizzo scientifico dell'attività dell'Associazione. I suoi membri sono eletti dal *Consiglio Direttivo* tra i Soci Fondatori dell'Associazione e tra i Soci Onorari che sono a loro volta nominati dal *Consiglio Direttivo* tra le personalità di chiara fama del settore in cui opera l'Associazione, sia in ambito nazionale che internazionale. Il *Comitato Scientifico* dura in carica quanto il *Consiglio Direttivo* ed elegge il Presidente tra i propri membri; si riunisce almeno una volta l'anno e ogni qualvolta ritenuto necessario dal suo Presidente o dalla maggioranza dei suoi membri. Le riunioni del *Comitato Scientifico* possono avere rilevanza pubblica ed essere effettuate in forma di convegno aperto al pubblico.

ART. 11

Organo di controllo

L'Organo di controllo è *monocratico* ed è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, cioè quando l'Associazione supera per due esercizi consecutivi *due dei seguenti limiti*:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- 2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità

Il *componente monocratico* dell'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, è scelto tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile. Quando nominato, l'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, art. 31, la revisione legale dei conti cioè se l'Associazione supera per 2 esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- 2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità; oppure quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del Codice del terzo settore (art. 31 Cts);

In tal caso l'Organo di controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il *bilancio sociale* dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12
Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13
Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14
Bilancio di esercizio

L'Associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è *predisposto* dal *Consiglio Direttivo*, viene *approvato* dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 15
Bilancio sociale e informativa sociale

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate saranno superiori a 100.000,00 euro annui, l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate saranno superiori a 1.000.000,00 di euro annui, l'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

ART. 16
Libri

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del *Consiglio Direttivo*;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del *Consiglio Direttivo*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del *Consiglio Direttivo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del *Comitato Scientifico*, tenuti a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi richiedendolo al *Consiglio Direttivo*.

ART. 17 **Volontari**

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'Associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal *Consiglio Direttivo*: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'Associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18 **Lavoratori**

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 19 **Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo**

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'Associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo *parere positivo* dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo le seguenti disposizioni dell'Assemblea, che provvede anche alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20 **Rinvio**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal *Codice civile*.